
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2403 del 18 DIC. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 21 DIC. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giancarlo Carfi

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 18 DIC. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Stampa illeggibile

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 30/06/2014 con la quale il dipendente matr. 41613 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 2481 del 03/07/2014 con la quale l'Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la nota del 05/11/14 (ricevuta al protocollo aziendale il 25/11/14) con la quale la citata Commissione Medica di Verifica ha trasmesso il verbale del 04/11/14 riportante le risultanze della visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente e da cui risulta che lo stesso è stato dichiarato: "Non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza. Si idonea ad altro proficuo lavoro nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza **esclusivamente in compiti sedentari**";

Vista la nota prot. n. 242244 del 05/12/14 con la quale è stato proposto al dipendente la ricollocazione su posto di "commesso";

Vista la rinuncia del dipendente alla proposta di ricollocazione ricevuta in data 11/12/14;

Considerato, pertanto, che avendo esperito senza alcun risultato ogni utile tentativo per la ricollocazione del dipendente, questa Azienda non può che provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità alle mansioni, giusta quanto previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. del comparto sanità del 20/09/2001;

Accertato che il dipendente può vantare 33 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e che, pertanto, ha già maturato il requisito minimo per l'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza prescritto dall'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, così come integrato dall'art. 59, comma 1, della Legge 449/1997 (20 anni di anzianità contributiva in caso di dispensa per inidoneità alle mansioni);

Accertata, pertanto, la ricorrenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 41613 e di poterlo collocare in quiescenza dal prossimo 01/01/2015 per inidoneità assoluta e permanente alle mansioni;

Richiamato, altresì, il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 che prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità/inidoneità;

Visti gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente, con riferimento all'anzianità di servizio maturata, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti dalle citate norme del codice civile, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

Stipendio in godimento Mesi di computo Importo da liquidare

gc/Inidoneità mansioni matr 41613

€ 1.714,46

4

€ 7.430,63 (compreso rateo 13[^])

Visto, inoltre, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi gg. 49 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 65,95 è determinata in € 3.231,55;

Preso atto dell'oggettiva impossibilità a godere delle suddette giornate di congedo ordinario per la costante condizione di malattia che ha caratterizzato gli ultimi mesi di servizio del dipendente, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/212 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Visti:

- la legge 11 aprile 1955, n. 379;
- la legge 8 agosto 1991, n. 274;
- il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;
- il d.lgs. 30 marzo 201, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Sanità;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane ;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 01/12/2015 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 41613, a seguito di accertamento da parte della commissione medica presso il Dipartimento Regionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze della "inidoneità assoluta e permanente alle mansioni" e dell'avvenuto esperimento, senza alcun risultato, di ogni utile tentativo per la ricollocazione della dipendente;
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre l'espletamento da parte della Direzione AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, di tutte le procedure necessarie per il la liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza;
- determinare, liquidare e pagare al dipendente le seguenti indennità:
€ 7.430,63 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
€ 3.231,55 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 01/01/2015.

Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Il Dirigente
Dot.ssa J. Schirripa